

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE  
SASSARI



## Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione



Sede Legale 07100 SASSARI  
Via Coppino, 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria –  
tel. 079 219002 fax 079 217380  
C.F. e Partita IVA 00124720905 07041  
Alghero – Loc. San Marco Tel. 079 989 900  
Porto Torres – Via Ponte Romano, 164 Tel. 079 516 008  
E-mail: [protocollo@pec.cipsassari.it](mailto:protocollo@pec.cipsassari.it)  
[www.cipsassari.it](http://www.cipsassari.it)

Allegato essenziale  
della Delibera n°  
XXXX del XXXX  
Parte integrale e  
sostanziale della  
Delibera della  
Assemblea Generale  
n°XXXXXXX



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE  
SASSARI

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI DI

FOGNATURA E DEPURAZIONE

Allegato della Delibera n° XXXX del XXXX  
Parte integrale e sostanziale della  
Delibera della  
Assemblea Generale n°xxx del xxxxxx

## INDICE

### **TITOLO I - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE OFFERTI DAL CONSORZIO**

- Articolo 1 - Descrizioni dei Servizi
- Articolo 2 - Obbligo di utilizzo dei servizi
- Articolo 3 - Tipi di acque reflue e loro recapito

### **TITOLO II - PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE**

- Articolo 4 - Condizioni generali di autorizzazione
- Articolo 5 - Titolarità delle autorizzazioni
- Articolo 6 - Durata dell'autorizzazione
- Articolo 7 - Domanda di autorizzazione
- Articolo 8 - Relazione sull'attività lavorativa dell'insediamento produttivo
- Articolo 9 - Condizioni d'accettabilità degli effluenti industriali nella rete nera consortile
- Articolo 10 - Visita tecnica
- Articolo 11 - Esecuzione dell'allacciamento
- Articolo 12 - Proprietà e oneri di manutenzione delle opere di allacciamento
- Articolo 13 - Autorizzazione all'allacciamento
- Articolo 14 - Controllo degli scarichi
- Articolo 15 - Revisione dell'autorizzazione
- Articolo 16 - Variazioni di utenza
- Articolo 17 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali
- Articolo 18 - Decadenza di diritto delle autorizzazioni per scarichi da insediamenti produttivi

### **TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE**

- Articolo 19 - Norme per gli impianti interni
- Articolo 20 - Norme per gli allacciamenti

### **TITOLO III - TARIFFAZIONE E MODI DI PAGAMENTO**

- Articolo 21 - Contributi

Articolo 22 - Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, domestiche ed urbane

Articolo 23 - Formulazione dei preventivi

Articolo 24 - Pagamento tariffe

Articolo 25 - Bilanci Consuntivi

Articolo 26 - Ritardo nei pagamenti e azione di realizzo

#### **TITOLO IV - RESPONSABILITÀ — SANZIONI CONTRATTUALI E CONTRAVVENZIONALI**

Articolo 27 - Superamento dei valori limite di accettabilità degli effluenti industriali

Articolo 28 - Richiamo ad altre leggi e disposizioni

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 29 - Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 30 - Modifiche del Regolamento

Articolo 31 - Agenti dei servizi di fognature e depurazione

#### **TABELLA I**

**VALORI LIMITE DI ACCETTABILITÀ DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA CONSORTILE**

## TITOLO I

### ***SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE EFFETTUATI DAL CONSORZIO***

#### **Articolo 1 - Descrizione dei Servizi**

1. I servizi di fognatura e depurazione effettuati dal Consorzio riguardano:

- a) La raccolta e l'allontanamento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi dell'agglomerato nonché dagli eventuali insediamenti civili interni o comunque gravitanti sull'agglomerato;
- b) Il conferimento di tutte le acque reflue alla depurazione;
- c) La raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque meteoriche decadenti dalle superfici occupate da aziende nonché da altre superfici dell'agglomerato.

I servizi di cui ai punti a) e b) vengono assicurati da un rete fognaria (rete nera); e relativo impianto terminale di trattamento; il servizio di cui al punto c) viene assicurato da una rete pluviale, distinta dalla precedente.

2. La gestione dei servizi di fognatura e depurazione viene svolta dal Consorzio secondo la vigente legislazione in materia ed in conformità delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento e segnatamente nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n.69/25 del 10.12.2018, cui si rimanda per le definizioni pertinenti (art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e art. 2 della DGR n. 69/25).

#### **Articolo 2 - Obbligo di utilizzo dei servizi**

1. Tutti gli insediamenti produttivi dell'agglomerato hanno l'obbligo di procedere allo smaltimento delle acque reflue, di qualsiasi natura, da essi prodotte, avvalendosi dei servizi consortili, in conformità delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

2. Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nelle reti consortili o per altra causa di riconosciuta forza maggiore, la Direzione del Consorzio potrà consentire in via provvisoria o definitiva, l'esclusione di singole aziende dalla partecipazione all'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione ed alla contribuzione conseguente.

A tale fine l'azienda interessata deve indirizzare al Consorzio formale e motivata domanda scritta corredata dal progetto della soluzione alternativa proposta.

L'approvazione del progetto da parte del Consorzio non esonera l'azienda dalle responsabilità che ad essa derivano per legge.

### **Articolo 3 - Tipi di acque reflue e loro recapito**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si distinguono i seguenti tipi di acque reflue.

Primo gruppo:

- Acque reflue industriali di processo;
- Acque reflue industriali di servizio;
- Acque reflue domestiche provenienti da uso di servizi igienico-sanitari;
- Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne;
- Acque di dilavamento da attività tipicamente sporcanti.

Secondo gruppo:

- Acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
- Acque di seconda pioggia;
- Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne e acque di dilavamento da attività tipicamente sporcanti conformi alla Tabella 3, colonna "scarico in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

- 2.** Esclusi i casi di cui all'art. 2, c. 2 le acque dei due gruppi suddetti vengono recapitate rispettivamente nella rete nera e nella rete pluviale.
- 3.** È riservata al Consorzio la facoltà di concedere delle deroghe in casi particolari sentito il Settore Ambiente.



## TITOLO II

### ***PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE***

#### **Articolo 4 - Condizioni generali di autorizzazione**

1. Il Consorzio a norma degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna autorizza lo scarico di acque reflue nel sistema fognario consortile eseguito secondo i progetti approvati e debitamente autorizzati entro i limiti quantitativi riconosciuti possibili e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongono.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Consorzio previa adeguata istruttoria nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta, possono essere fissate nell'atto autorizzativo.

2. In particolare gli effluenti industriali (comprese le acque di raffreddamento) dovranno soddisfare le condizioni di accettabilità di cui all'art. 9.

3. Ogni immissione di acque reflue di cui all'art. 3 nelle fognature consortili all'infuori che dalle bocche di scarico impiantate per regolari autorizzazioni è vietata anche agli effetti penali.

#### **Articolo 5 - Titolarità delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue sono rilasciate:

- Per le acque prodotte da insediamenti produttivi, ai titolari delle attività da cui origina lo scarico ovvero a soggetti abilitati all'ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni edilizie ed ambientali.
- Per le acque provenienti da insediamenti civili, dai Comuni o Enti pubblici di appartenenza, ai rappresentanti legali.

## **Articolo 6 - Durata dell'autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art. 5, c. 7 della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 2, lettera s) della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi dalla data di scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

2. In caso di scarichi ricompresi all'interno di impianti disciplinati da titoli abilitativi sovraordinati di durata superiore ai 4 anni (Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D. lgs. 152/06, etc), la durata dell'autorizzazione consortile è pari alla durata dell'autorizzazione sovraordinata.

## **Articolo 7 - Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione per lo scarico delle acque reflue di cui all'art. 3 nelle fognature consortili, firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e della disciplina regionale dettata dalla del.G.R. n. 69/25 in conformità di apposito modulo rilasciato dal Consorzio e deve venire corredata dal progetto delle fognature interne dell'insediamento.

Detto progetto deve comprendere:

- a) Una pianta generale della superficie occupata dall'insediamento, nella scala di almeno 1:500
- b) Una pianta in scala 1:100 con l'indicazione delle canalizzazioni di fogna, da cui risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, i particolari relativi all'uscita degli scarichi dall'area dell'insediamento, le quote, riferite al livello medio del mare

dei punti più bassi da scolare, e quanto altro possa interessare il regolare funzionamento delle fognature;

- c) Relazione tecnica, contenente il calcolo dimensionale e funzionale e disegni dettagliati in scala 1:50 degli eventuali impianti di sollevamento (qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere), corredata di dichiarazione di professionista abilitato attestante la compatibilità delle tecnologie adottate per il trattamento dei reflui, dello scarico e delle modalità di scarico con i valori limite di accettabilità imposti dal presente Regolamento;
- d) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto con le seguenti indicazioni:
  - a. Area complessiva della proprietà;
  - b. Area coperta e quella sistemata a giardino, parcheggio;
  - c. Strade interne ecc.;
  - d. Numero, superficie e cubatura dei piani, compreso il sottotetto se abitabile.
- e) Computi metrici da cui si possa rilevare l'area delle superfici coperte, nonché quella destinata a spazi pavimentati.

**2.** La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi ed il loro andamento temporale. In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato nell'art. 8.

**3.** Nella domanda il richiedente, o il suo legale rappresentante, dovrà dichiarare di avere preso esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

**4.** Ogni domanda comporta il deposito, quale cauzione, di una somma pari ad una annualità del minimo contrattuale garantito (minimo 300 mc annuali), ovvero ad una misura superiore se la quantità ipotizzata risulta maggiore, come verificabile dalla quantità di acqua richiesta, nonché il pagamento di un corrispettivo fissato quale rimborso forfetario per spese amministrative di predisposizione e istruttoria di autorizzazione allo scarico pari a € 130,00.

5. Il Consorzio non rilascerà l'autorizzazione allo scarico qualora non sia esplicitato il fabbisogno idrico richiesto dal soggetto richiedente.

### **Articolo 8 - Relazione sull'attività lavorativa dell'insediamento produttivo**

1. Nel caso di scarichi industriali la domanda di autorizzazione di cui all'art. 7 deve essere corredata dalle seguenti informazioni, così come richiesto dal comma 4 dell'art.18 della Direttiva Regionale Scarichi:

- descrizione analitica dei processi produttivi riportante:
  - elenco e quantità dei prodotti finali, delle materie prime utilizzate nei cicli produttivi nonché dei sottoprodotti e scarti finali del ciclo di lavorazione;
  - descrizione quali-quantitativa di prodotti finali, materie prime, sottoprodotti e scarti utilizzati e/o prodotti nel ciclo di lavorazione;
  - descrizione della sequenza delle fasi di processo, comprese le apparecchiature impiegate, evidenziando quelle che prevedono l'utilizzo o la produzione delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s della Direttiva Regionale scarichi e di cui alla Tab. 1 dell'All. 6 della stessa Direttiva;
  - La capacità di produzione del singolo impianto industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;
  - La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- dichiarazione relativa alla presenza o meno nello scarico delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s della Direttiva Regionale Scarichi e di cui all'All .6 "Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale" della stessa Direttiva;
- il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo;

- indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
- indicazione del volume annuo di acqua da prelevare e da scaricare;
- individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione con l'indicazione delle apparecchiature impiegate;
- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
- tipologia del ricettore.

2. Alla struttura tecnica consortile deve essere assicurata la più ampia possibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'insediamento produttivo, anche con visite alle installazioni, fatto salvo, in ogni caso, il segreto industriale.

3. Qualora nella fase istruttoria le caratteristiche delle acque scaricate non appaiano compatibili con i criteri d'accettabilità nella fognatura consortile di cui all'art. 9, l'utente interessato è tenuto a presentare entro 30 giorni dalla richiesta una nuova relazione da cui risulti che la conformità possa essere effettivamente conseguita a seguito dell'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Modifica del ciclo tecnologico di produzione;
- Cambiamento delle materie prime adoperate;
- Pretrattamento degli effluenti.

Decorso i termini stabiliti senza che l'interessato abbia ottemperato, ovvero le modifiche apportate non corrispondano a quanto richiesto, l'istanza sarà definitivamente rigettata.

Una successiva richiesta darà avvio ad un nuovo iter procedimentale.

## **Articolo 9 - Condizioni d'accettabilità degli effluenti industriali nella rete nera consortile**

1. Il criterio generale per l'accettabilità delle acque reflue industriali nella rete nera consortile è che essi siano tali:

- Da non costituire un pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione terminale (incendi, scoppi, esalazioni tossiche etc.);
- Da non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere sia di fognatura che dell'impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche etc.);
- Da non compromettere il buon funzionamento della fognatura e dell'impianto depurativo (depositi, intasamenti, fenomeni di setticizzazione, interferenze nei processi depurativi, etc.);
- Da non comportare una gestione onerosa dell'impianto di depurazione (eccessivo consumo di reattivi, d'aria, d'energia elettrica, etc.).

2. Di norma dovranno venire soddisfatti prima della confluenza nella rete nera consortile, e a monte della eventuale miscelazione con acque di raffreddamento, i valori limite massimi di concentrazione di cui alla colonna (A) della Tabella I allegata al presente Regolamento.

3. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3:

- Nel caso di piccoli insediamenti produttivi che per l'esiguità dei volumi di acque reflue prodotti danno luogo a un carico inquinante non superiore a 1/100 rispetto ai parametri di interesse rilevati in media nelle acque reflue della fognatura consortile, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere valori limite meno restrittivi di quelli

di cui all'art. 9, c. 2. Questi diversi valori limite saranno precisati nell'atto autorizzativo.

- Nel caso di insediamenti produttivi che danno luogo a un carico inquinante superiore alla soglia indicata al punto precedente, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere valori limite meno restrittivi di quelli di cui all'art. 9, c. 2 tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 19, c. 6 della del.G.R. n. 69/25 della Regione Sardegna. Questi diversi valori limite saranno precisati nell'atto autorizzativo e integrati con l'aggiunta di colonne specifiche, alternative alla colonna (A), nella Tabella I allegata al presente Regolamento.

4. Alla data di approvazione del presente Regolamento, nell'Allegata Tabella I sono indicati i valori limite di accettabilità di applicazione generale e quelli specifici a singole attività produttive.

5. Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie per le reti interne. In particolare, qualora per l'immissione nelle fognature consortili debba procedersi ad un sollevamento delle acque reflue, gli impianti di pompaggio da adoperarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, c. 6, lett. h) della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna si evidenzia che l'impianto di depurazione consortile non rientra nell'elenco degli impianti prioritari da destinare al riutilizzo di cui all'Allegato 1 della DGR n. 75/15 della Regione Sardegna.

### **Articolo 10 - Autorizzazione all'allacciamento**

1. L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata dal Direttore Generale del Consorzio.

2. Nell'atto di autorizzazione vengono fissati:

- Per le acque industriali e nere le concentrazioni (esprese come valore medio annuo) di BOD<sub>5</sub>, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 e solidi sospesi totali a pH 7 (in mg/l), il volume dell'affluente scaricato in fognatura, ivi comprese le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne e le acque di dilavamento da attività

tipicamente sporcanti ( $m^3$  /anno), l'area della superficie totale occupata dall'azienda o comunque servita ( $m^2$ ), e il numero di giorni di attività annua;

- Per le acque meteoriche, il valore medio ponderale del coefficiente di deflusso e l'area della superficie scolante ( $m^2$ );
- Per le acque di raffreddamento scaricate nella fognatura, il volume totale annuo ( $m^3/a$ ).

3. Per gli insediamenti produttivi, nell'atto autorizzativo si fissano altresì:

- Il tipo di campionamento, se cioè medio-composito (precisando in tale caso il numero di campioni istantanei e l'intervallo di tempo fra un prelievo e il successivo), oppure medio continuo (precisando in tal caso la durata di campionamento)
- Le modalità di campionamento, e in particolare se questo avverrà in maniera proporzionale o non alla portata dell'effluente.

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sarà fatta dal Consorzio, caso per caso, in funzione della variabilità delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'effluente, come risultante in fase istruttoria.

4. È facoltà del Consorzio prescrivere, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'installazione di un misuratore di portata.

Il Consorzio si avvarrà di tale campionatore automatico in luogo dei campionatori manuali.

5. È facoltà dell'insediamento produttivo installare a sua cura e spese, presso i pozzetti di controllo di cui all'art. 20 un dispositivo atto a prelevare automaticamente campioni medi, con aliquote proporzionali alle portate.

Il Consorzio si avvarrà di tale campionatore automatico in luogo dei campionatori manuali.

Ai sensi dell'art.20, comma 8 della DGR 69/25, i titolari degli scarichi contenenti sostanze pericolose, così come definite dall'art.2, lettera s) della Direttiva stessa, sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico.

6. L'atto autorizzativo contiene anche ulteriori specifiche tecniche cui l'insediamento produttivo deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.



### **Articolo 11 - Visita tecnica**

1. Le fognature interne, dopo l'utilizzazione e prima dell'allaccio con le reti consortili, dovranno essere collaudate e verificate dal lato tecnico e igienico dal tecnico incaricato dal Consorzio. Alla visita dovrà presenziare il titolare dell'insediamento, o un suo tecnico delegato, con il personale occorrente per la verifica.
2. La visita si limiterà alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento, alla loro conformità al progetto presentato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza che da essa derivi alcuna responsabilità al Consorzio.
3. La visita potrà dare luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere accessorie occorrenti alla regolarità della canalizzazione.

### **Articolo 12 - Esecuzione dell'allacciamento**

1. In via generale, l'esecuzione delle lavorazioni previste per l'allacciamento è a carico del richiedente, ferma restando l'attività di vigilanza e controllo da parte del Consorzio.
2. Alternativamente, accertata la fattibilità dello scarico ed eseguita la visita tecnica di cui all'art. 11, il Settore tecnico del Consorzio provvederà allo studio della condotta di collegamento tra fognature interne e sistema fognario consortile e a redigere il relativo preventivo di spesa, nella misura del costo effettivo del materiale e della manodopera impiegata, aumentato del 20% per spese generali, oltre I.V.A., imposta di consumo sui materiali da costruzione e ogni altra imposta prevista a norma di legge.
3. Il richiedente dovrà quindi provvedere al versamento al Consorzio della somma preventivata, a titolo di deposito cauzionale. Dopo il perfezionamento degli atti tecnici e amministrativi, l'ufficio tecnico provvederà all'esecuzione dell'allacciamento e delle opere ad esso pertinenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico.
4. Il conto delle spettanze dovute verrà redatto a lavori ultimati; le somme così determinate verranno incamerate dal Consorzio trattenendole dal deposito cauzionale di cui sopra, le eventuali differenze a carico del Consorzio

verranno restituite, mentre quelle a carico del richiedente dovranno essere integrate dall'interessato.

### **Articolo 13 - Proprietà e oneri di manutenzione delle opere di allacciamento**

**1.** Le condotte stradali e le opere di allacciamento costruite previa autorizzazione consortile a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente in suolo consortile appartengono al Consorzio, restando all'utente il diritto d'uso per il servizio richiesto e pertanto alcun compenso e/o indennizzo è dovuto per tale titolo a favore del costruttore utilizzatore.

**2.** Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà, purché non siano a valle del pozzetto di scarico o dell'apparecchio misuratore di portata.

**3.** Le spese di manutenzione delle opere di allacciamento saranno a totale carico degli utenti interessati alle manutenzioni medesime.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle opere di allacciamento a valle del pozzetto di scarico o dell'apparecchio misuratore di portata, spettano esclusivamente al Consorzio che addebiterà le spese di riparazione all'utente.

Il Consorzio redigerà pertanto, il preventivo di spesa, con gli stessi criteri di cui all'art. 12, ed inviterà il titolare dello scarico a versare al Consorzio medesimo prima che le opere siano iniziate, la somma preventiva a titolo di deposito cauzionale.

Ove durante le operazioni di ripartizione, si contassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione del Regolamento da parte degli utenti, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del titolare dell'autorizzazione allo scarico. In tal caso l'ufficio tecnico del Consorzio provvederà a redigere, a consuntivo, il conto delle spese ed al notificarlo per iscritto all'interessato.

Le somme così determinate verranno incamerate dal deposito cauzionale e le eventuali differenze in più verranno restituite, quelle in meno dovranno essere integrate dall'interessato.

4. L'utente ha comunque l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualunque disservizio o inconveniente che riguardi le opere fognarie entro le 24 ore dall'occorrere dell'evento. Il termine è protratto di ulteriori 24 ore in caso di festività o di oggettiva impossibilità da parte dell'utente.

#### **Articolo 14 - Controllo degli scarichi**

1. Con l'autorizzazione allo scarico il Consorzio si riserva la più ampia libertà di ispezione e campionamento presso gli impianti interni di fognatura.

Il Consorzio si riserva di richiedere nell'atto autorizzativo un certo numero di analisi del refluo scaricato al titolare dell'autorizzazione, con frequenza da stabilirsi in base alla complessità dello scarico.

Inoltre, è nella sua facoltà raccogliere, senza preavviso e a mezzo della propria struttura, nei pozzetti di controllo di cui all'art. 20, campioni delle acque reflue scaricate in fognatura consortile, per verificarne l'osservanza dei valori limite di cui alla Tabella I allegata al presente Regolamento. Il tipo e le modalità di campionamento saranno quelle fissate, per ciascun insediamento, nel relativo atto di autorizzazione a norma dell'art. 10, c. 3.

Per il prelievo dei campioni di scarico, per la loro conservazione ed analisi si osservano le norme di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Le metodiche analitiche da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi Analitici per le acque" pubblicati dall'ISPRA-CNR ovvero altre più idonee su indicazione dell'ARPAS.

2. Si applicano, se pertinenti, le norme specifiche sul controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 20 della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna.

3. Il Consorzio, a fronte di oggettiva difficoltà del sistema finale di trattamento, potrà richiedere modifiche ai valori limite di emissione degli impianti interni e l'utente sarà tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo realistici e tecnicamente condivisibili che gli verranno prescritti.

### **Articolo 15 - Revisione dell'autorizzazione**

1. Qualora, attraverso gli accertamenti eseguiti nel corso di un anno, sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente, pur rispettando i valori limite di accettabilità di cui alla allegata tabella, dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nell'atto autorizzativo, la Direzione consortile si riserva la facoltà di operare la revisione dell'autorizzazione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione delle tariffe così come elencati nell'art. 10, c. 2 con adozione, se necessario, di ulteriori prescrizioni.

### **Articolo 16 - Variazioni di utenza**

1. Se un utente intende produrre una variante quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, esso deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia ed elemento al proposito.

2. La Direzione consortile, verificata di concerto col Settore Ambiente la compatibilità del nuovo progetto di scarico con le fognature consortili e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per l'utenza in un nuovo atto autorizzativo.

### **Articolo 17 - Cambiamento di proprietà di insediamenti produttivi**

1. Qualora l'azienda titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la proprietà dell'insediamento produttivo, il passaggio dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio per i successivi adempimenti amministrativi.

2. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura della utenza.

3. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere all'intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione della posizione del subentrante.

## **Articolo 18 - Decadenza di diritto delle autorizzazioni per scarichi da insediamenti produttivi**

1. Le autorizzazioni per scarichi di qualunque tipo provenienti da insediamenti produttivi si intendono decadute di diritto nel caso di cessazione di esercizio opportunamente documentata da parte di Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità giudiziaria, etc.) o per espressa dichiarazione dell'interessato, con data certa sia della comunicazione che della futura cessazione.
2. In caso di mancata richiesta di subentro, si procederà con l'interruzione del servizio.
3. Restano salvi i diritti del Consorzio, in ogni caso, per la riscossione dei crediti maturati.

## TITOLO III

### PRESCRIZIONI TECNICHE

#### **Articolo 19 - Norme per gli impianti interni**

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interne devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione possa causare alle tubazioni.

Le condutture orizzontali all'interno dei fabbricati dovranno essere eseguite con materiale impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che le percorrono, levigate internamente ed idonee a resistere, anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che possono verificarsi in conseguenza dell'eventuale funzionamento in carico della rete stradale o di quella interna.

2. Le ispezioni dovranno essere in numero e posizione adeguate dotate di tappi o chiusure a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas anche alle sovrappressioni di cui al comma 1.

3. Le tubazioni saranno mantenute possibilmente sempre in vista, in caso contrario dovranno collocarsi in apposite incassature di muro o di pavimento oppure entro cassette stradali facilmente ispezionabili.

4. Se si prevede un andamento molto variabile delle portate delle acque reflue industriali e nere dovranno essere realizzate delle camerette di cacciata, per il lavaggio delle relative fogne, poste alla testata delle fogne stesse. La cameretta di cacciata dovrà essere provvista di un sifone automatico e dovrà essere ispezionabile direttamente o a mezzo di connessa cameretta di ispezione. Le camerette di lavaggio dovranno essere dimensionate in modo che ad ogni cacciata la quantità di acqua scaricata dal sifone assicuri un efficace lavaggio della fogna.

5. In caso di impianti di sollevamento, le vasche di aspirazione avranno forma di tramoggia e la loro capacità sarà la minima possibile, compatibilmente con le prevedibili portate di afflusso e con la durata ritenuta conveniente dei periodi di funzionamento del macchinario. Normalmente la capacità di dette

vasche di aspirazione non dovrà superare il limite corrispondente alla permanenza di 2 ore delle minime portate prevedibili.

Gli impianti saranno progettati in modo che il locale delle macchine sia convenientemente separato dalla vasca di aspirazione e dalla relativa camera delle griglie. Le pompe dovranno sempre trovarsi sotto carico, pronte al funzionamento, che di norma sarà avviato automaticamente quando il livello di acque nella vasca di aspirazione raggiunge un'altezza prestabilita.

6. Con riferimento alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, alle acque di dilavamento da attività tipicamente sporcanti, alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate, alle acque di seconda pioggia e alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne e acque di dilavamento da attività tipicamente sporcanti conformi alla Tabella 3, colonna "scarico in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 così come elencate e differenziate nell'art. 3, c. 1 si applicano le pertinenti norme del Titolo II, Capo V (artt. 22-24) della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna.

## **Articolo 20 - Norme per gli allacciamenti**

1. L'allacciamento a ciascuna delle due reti fognarie consortili (rete nera e rete pluviale), deve avvenire, ovunque possibile attraverso la bocca di scarico. Anche per i grandi insediamenti il numero delle immissioni deve essere strettamente limitato. Su ciascuna fogna di collegamento prima della confluenza nella fognatura consortile, deve essere collocato un pozzetto d'ispezione e campionamento.

Il pozzetto dovrà di norma essere realizzato in muratura di calcestruzzo bene intonato avente dimensioni minime di 1,00 m di larghezza per 1,20 m di lunghezza. Per l'eventuale canna di discesa si consiglia la forma rettangolare di 0,50x0,70 m<sup>2</sup> o quadrata con lato di m 0,70 m. Il chiusino sarà normalmente d'acciaio o di ghisa, con telaio ancorato alla canna di discesa; la cui bocca sarà situata, possibilmente, in modo da poter esaminare dall'alto il deflusso delle acque, mediante la semplice apertura del chiusino. La forma del chiusino potrà

essere rettangolare, quadrata o anche circolare, e, in quest'ultimo caso, avrà diametro minimo di 0,60 m.



## TITOLO IV

### TARIFFAZIONE E MODI DI PAGAMENTO

#### **Articolo 21 - Contributi**

1. Per il servizio di fognatura e depurazione svolto dal Consorzio sono dovuti dagli utenti i seguenti contributi

- a) Rimborso delle eventuali spese d'allacciamento al sistema fognario consortile (v. art. 11);
- b) Rimborso (eventuale) delle spese di manutenzione delle opere d'allacciamento (v. art. 12);
- c) Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque industriali e nere;
- d) Tariffa per il servizio di fognatura delle acque meteoriche e di raffreddamento.

#### **Articolo 22 - Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque industriali e nere**

1. La tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque industriali e nere viene calcolata in base alle caratteristiche del reflu. Essa viene commisurata alla portata idrica fatturata annualmente al titolare dell'autorizzazione allo scarico, tenuto conto di un fattore eventualmente associato al contributo di acque meteoriche sulla base delle informazioni riportate nell'art. 10, c. 2, ovvero alle portate realmente scaricate e misurate avvalendosi degli strumenti di cui all'art. 10, c. 4.

2. La tariffa è determinata in base alle caratteristiche chimico-fisiche del reflu scaricato, utilizzando criteri di determinazione riconosciuti a livello nazionale.

### **Articolo 23 - Formulazione dei preventivi**

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consorzio provvede alla formulazione dei seguenti preventivi di spesa, relativamente all'anno successivo:

- Costo totale annuo di gestione amministrativa del servizio di fognatura nera e depurazione
- Costo totale annuo del servizio di fognatura nera
- Costo totale annuo del servizio di depurazione
- Costo totale annuo di gestione amministrativa del servizio di fognatura pluviale
- Costo totale annuo del servizio di fognatura pluviale.

Il Consorzio determina le tariffe che dovranno essere corrisposte per tali servizi da parte delle singole utenze, con aggiunte le tasse, imposte ed altri eventuali tributi vigenti.

### **Articolo 24 - Pagamento tariffe**

1. Il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il termine massimo di gg. 15 dalla data di ricevimento delle fatture da emettersi con cadenza almeno mensile.

2. Il Consorzio potrà anticipare la fatturazione in base alla consistenza delle quantità del periodo precedente.

3. Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

### **Articolo 25 - Bilanci consuntivi**

1. Al termine di ciascun anno il Consorzio provvede alla stesura dei bilanci consuntivi dei servizi di fognatura e depurazione e determina le tariffe definitive per l'anno trascorso tenuto conto dei consumi idrici dichiarati annualmente dal titolare dell'autorizzazione allo scarico ovvero delle portate realmente scaricate e misurate avvalendosi degli strumenti di cui all'art. 10, c. 4.

2. Le eventuali differenze in più rispetto alle tariffe provvisorie verranno restituite, mentre quelle in meno dovranno essere integrate dall'interessato.

**Articolo 26 - Ritardo nei pagamenti e azione di realizzo dei crediti — corrispettivi.**

1. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, alla corresponsione dei danni moratori, nella misura del 5% dell'importo insoluto fatturato, nonché agli interessi legali vigenti al momento.

La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 15° giorno dalla data di ricevimento della fattura senza avviso da parte del Consorzio.

2. La morosità da diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione del servizio idrico integrato, con preavviso non inferiore a 20 giorni, mediante raccomandata A.R., accompagnato dal duplicato della fatturazione non pagata e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza del contratto.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

3. In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente moroso pagherà oltre la somma per gli arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto, nonché i diritti per la sospensione e la riattivazione della fornitura.

4. Il Consiglio di Amministrazione delega la direzione Generale ad esperire ogni azione necessaria, anche stando in giudizio, per la riscossione dei crediti-corrispettivi derivanti dalla esecuzione della fornitura del servizio fognario e depurativo.

## TITOLO V

### RESPONSABILITÀ — SANZIONI CONTRATTUALI E CONTRAVVENZIONALI

#### **Articolo 27 - Superamento dei valori limite di accettabilità degli effluenti industriali**

1. Qualora, in base alle determinazioni analitiche e alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento dei valori limite di accettabilità degli effluenti industriali per uno o più parametri nel campione medio (o di detto valore limite incrementato del 50% anche in uno solo dei campioni istantanei, nel caso di campione medio - composito), la Direzione consortile diffiderà formalmente l'insediamento produttivo invitandolo a rientrare nei valori limite ammessi entro un termine perentorio.

Alla diffida potrà far seguito la sospensione dell'autorizzazione e la revoca della stessa in accordo con l'art. 130 del D.Lgs. 152/2006.

2. Il superamento dei limiti quantitativi e/o qualitativi di accettabilità comporterà, oltre al risarcimento del maggior costo di trattamento interno, o esterno in caso di impossibilità di trattamento all'interno dell'impianto, e dell'eventuale danno all'impianto, l'applicazione da parte del Consorzio di una sanzione pari al 50% del risarcimento complessivo dovuto per le causali sopra indicate e senza alcun pregiudizio per l'eventuale azione giudiziaria che dovrà essere proposta e le inadempienze riscontrate risultino configurabili nelle fattispecie previste dal Parte V della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152/06.

3. Tutte le determinazioni analitiche dopo la diffida verranno effettuate da un laboratorio accreditato esterno o dal Dipartimento ARPAS di Sassari sui campioni raccolti dal Consorzio, avvertita la parte interessata.

4. Qualora il mancato rispetto delle condizioni per lo scarico nel sistema fognario consortile da parte del singolo utente superi la capacità depurativa dell'impianto e porti a infrangere i valori limite fissati dalla legge vigente per lo scarico finale nel corpo idrico ricettore, dell'infrazione risponderà direttamente colui che avrà dato luogo al fenomeno inquinante sottraendosi

agli obblighi normativi e contrattuali con conseguenze di rilievo eventualmente anche penale.

In ogni caso l'utente responsabile pagherà tutte le spese che il Consorzio incontrasse per danni alle opere di fognatura ed all'impianto, nonché per la sospensione e riattivazione del Servizio.

5. Stante la fisionomia pubblicistica dell'organismo consortile la denuncia dell'accaduto all'Autorità Giudiziaria, è atto dovuto da parte degli uffici direttivi del Consorzio.

### **Articolo 28 - Richiamo ad altre leggi e disposizioni**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti nonché quelle sopravvenute in materia di salute pubblica, sicurezza e protezione delle acque dall'inquinamento.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI VARIE

#### **Articolo 29 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'organo consortile competente.

#### **Articolo 30 - Modifiche del Regolamento**

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità e tenendo in considerazione tutte le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico. Le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente, il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento l'esonero dall'obbligo d'utilizzo dei servizi, a norma dell'art. 2, c. 2.

2. Il Consorzio si riserva di modificare il presente Regolamento fognario in piena autonomia, fatte salve le materie oggetto dell'art. 19, c. 7 della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna.

#### **Articolo 31 - Agenti dei servizi di fognature e depurazione**

1. Gli agenti addetti ai servizi di fognature e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare nella privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente. Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale del Consorzio sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte.

2. I titolari delle aziende o gli aventi causa saranno ritenuti responsabili di qualsiasi incidente possa toccare al personale del Consorzio, mentre il Consorzio sarà tenuto a indennizzare la ditta per eventuali danni causati dai

propri incaricati, fatta eccezione per il caso in cui tali danni siano dovuti a negligenza o incuria da parte dei proprietari.

3. La mancata cooperazione del Titolare dello scarico, manifestata ad esempio con l'impedimento al personale del Consorzio di effettuare visite di controllo nella proprietà privata, darà diritto al Consorzio, previa diffida scritta, di sospendere la somministrazione del Servizio di fognatura e depurazione.

In tal caso la Direzione provvede con proprio provvedimento ad interrompere anche la fornitura del servizio idrico. L'utente diffidato non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

4. È vietato agli agenti dei Servizi di fognatura e depurazione accettare, sotto qualsiasi forma, mance e/o qualsiasi remunerazione dagli utenti.

**TABELLA I**

**VALORI LIMITE DI ACCETTABILITÀ DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI NELLA  
FOGNATURA CONSORTILE**

PARAMETRI	U.M.	(A)	(B)	(C)	(D)
		EFFLUENTI INDUSTRIALI	DISCARICA BARRABÒ	MATRICA	VERSALIS (c)
pH		5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-11,0
Temperatura	°C	40 (a)	40 (a)	40 (a)	40
Materiali grossolani		(b)	(b)	(b)	(b)
Materiali in sospensione totali	mg/L	500	500	500	500
BOD <sub>5</sub>	mg/L	800	1.000	800	800
COD	mg/L	1.300	3.500	2.500	1.850
Alluminio come Al	mg/L	50	50	50	50
Arsenico come As	mg/L	0,5	0,5	0,5	0,5
Bario come Ba	mg/L	40	40	40	40
Boro come B	mg/L	4	60 (≤ 350 kg/anno) (d)	4	4
Cadmio come Cd	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02
Cobalto come Co	mg/L			0,4	
Cromo tot come Cr	mg/L	4	4	4	4
Cromo (VI) come Cr	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2
Ferro come Fe	mg/L	20	20	20	20
Manganese come Mn	mg/L	10	10	10	10
Mercurio come Hg	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005
Nichel come Ni	mg/L	4	4	4	4
Piombo come Pb	mg/L	0,3	0,3	0,3	0,3
Rame come Cu	mg/L	0,4	0,4	0,4	0,4
Selenio come Se	mg/L	0,03	0,15 (≤ 700 g/anno) (d)	0,03	0,03
Stagno come Sn	mg/L	10	10	10	10
Zinco come Zn	mg/L	1	1	1	1
Cianuri totali come CN <sup>-</sup>	mg/L	1	1	1	1
Cloro attivo libero come Cl <sub>2</sub>	mg/L	5	5	5	5
Solfuri come H <sub>2</sub> S	mg/L	30	30	30	30
Solfiti come SO <sub>3</sub> <sup>=</sup>	mg/L	10	10	10	10
Fluoruri come F <sup>-</sup>	mg/L	12	12	12	12
Fosforo totale come P	mg/L	30	30	30	30



PARAMETRI	U.M.	(A)	(B)	(C)	(D)
		EFFLUENTI INDUSTRIALI	DISCARICA BARRABÒ	MATRICA	VERSALIS (c)
Azoto totale come N	mg/L	60	300	60	80
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/L	60	260	60	60
Azoto nitrico (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	30	30	30	30
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/L	125	125	125	125
Idrocarburi totali	mg/L	30	30	30	30
Fenoli	mg/L	1	1	1	1
Aldeidi come H – CHO	mg/L	2	2	5	2
Solventi organici aromatici	mg/L	0,4	0,4	0,4	0,4
Solventi organici azotati	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2
Tensioattivi totali	mg/L	20	20	20	20
Pesticidi clorurati	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,05
Pesticidi fosforati	mg/L	0,1	0,1	0,1	0,1
Solventi clorurati	mg/L	2	2	2	2

### **Nota alla Tabella I**

I valori limite sopra riportati sono stati individuati sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 19, c. 6 della DGR n. 69/25 della Regione Sardegna.

Nel contempo tali valori limite rispettano l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3.

- (a) Nel caso di scarichi continui di una certa importanza il valore limite si riduce a 30°C.
- (b) Assenti quei materiali che possono causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fognatura o ai manufatti.

- (c) I limiti dell'effluente Versalis, in accordo con la relativa AIA vigente, si riferiscono alla media ponderale degli scarichi e non al solo scarico SP4 destinato al pretrattamento dedicato. Allo stato attuale gli effluenti dello stabilimento Matrica confluiscono nello scarico Versalis SP2 e concorrono alla media ponderale (ma sono in corso i lavori di separazione degli scarichi).
- (d) Il limite si riferisce a tutti i contributi (acque reflue + rifiuti liquidi) in deroga in ingresso all'impianto.

## CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

– Centro Direzionale Corte Santa Maria –

07100 SASSARI – Via M. Coppino, 18

tel. 079 219002 fax 079 217380

C.F. e Partita IVA 00124720905 07041

Alghero – Loc. San Marco Tel. 079 989 900 –

Porto Torres – Via Ponte Romano, 164 – Tel 079 516 008

e-mail: [protocollo@pec.cipsassari.it](mailto:protocollo@pec.cipsassari.it) - [casi@casi-sassari.it](mailto:casi@casi-sassari.it)

[www.cipsassari.it](http://www.cipsassari.it)